**ANALISI TECNICO-NORMATIVA**

(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

**Amministrazione proponente:** Ministero dello sviluppo economico

**Oggetto**: disegno di legge recante: “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo”.

**Referente**:

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

1. **Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

L’intervento normativo, presentato nella forma di disegno di legge ai sensi degli articoli 71 e 76 della Costituzione, contiene misure di rango primario che hanno l’obiettivo di:

* rafforzare il ruolo collegiale del Consiglio dei ministri nella definizione dei compiti del Servizio pubblico generale radiotelevisivo;
* delineare un nuovo assetto della governance della RAI S.p.A, più rispondente alle esigenze funzionali di imparzialità e correttezza dell’informazione del servizio pubblico radiotelevisivo ed alle logiche manageriali e aziendalistiche necessarie all’efficiente gestione delle risorse pubbliche; tale obiettivo viene raggiunto da una parte con l’introduzione della figura dell’amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, sentita l’assemblea, e dall’altra con la previsione di un nuovo assetto più ridotto del consiglio di amministrazione, nominato con meccanismi che limitano ingerenze delle forze politiche o dell’Esecutivo (il quale nomina soltanto due membri del consiglio su sette complessivi); in tale contesto il ruolo parlamentare di garanzia del pluralismo dell’informazione, svolto dalla Commissione bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, rimane inalterato con eliminazione di compiti interferenti con le attività di natura gestionale e con la governance stessa;
* dettare norme relative all’attività gestionale della RAI S.p.A., in materia di responsabilità dei componenti degli organi della Società, con semplificazioni procedimentali in materia di contratti e con norme di principio in materia di reclutamento del personale;
* ridefinire la disciplina del finanziamento pubblico alla RAI S.p.A., per realizzare maggiori livelli di efficienza del sistema fiscale di riferimento, attraverso apposita delegazione legislativa al Governo;
* procedere al riassetto normativo in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici, sempre attraverso apposita delegazione legislativa al Governo, strumento legislativo più idoneo all’aggiornamento della normativa vigente.

L’intervento normativo è coerente con il programma di Governo in relazione all’esigenza di riformare e ammodernare il ruolo della RAI S.p.A. con un assetto più funzionale alle esigenze di comunicazione e informazione imparziale proprie del servizio pubblico radiotelevisivo.

1. **Analisi del quadro normativo nazionale**

Il sistema ordinamentale italiano in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici fa riferimento principalmente alla legge 3 maggio 2004 n. 112 e al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Tale testo unico, oltre a contenere principi generali in materia di comunicazioni e norme sulla ripartizione delle competenze statali e regionali, ha raccolto in modo organico norme stratificatesi nel tempo in materia di:

* disciplina dell’emittente su frequenze terrestri, via satellite e via cavo;
* norme a tutela degli utenti, dei minori e relative all’inserimento di messaggi pubblicitari e sponsorizzazioni;
* norme a tutela della concorrenza e del mercato e per la promozione e diffusione della produzione audiovisiva europea;
* norme sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria;
* norme sulle sanzioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Completa l’analisi del quadro normativo nazionale la legge 14 aprile 1975, n. 103 recante norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, con la quale, tra l’altro, è stata istituita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Risulta rilevante, infine, in materia di finanziamento pubblico della RAI S.p.A., il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 relativo alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.

1. **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L’intervento normativo in esame contiene nuove norme sul contratto nazionale di servizio e sulla governance della RAI S.p.A. e comporta la modifica degli articoli 45 e 49 del d.lgs. 177/2005, recanti, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.

All’interno del d.lgs. 177/2005 vengono inseriti gli art. 49-bis, 49-ter e 49-quater, recanti, rispettivamente, nuove norme sulla responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI S.p.A., norme sui contratti conclusi da RAI S.p.A. e norme sul reclutamento di personale.

L’intervento normativo contiene inoltre la delegazione legislativa alla riforma del finanziamento pubblico della RAI S.p.A. ed al riassetto normativo in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici.

Infine viene disposta l’abrogazione:

* degli articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112. **In proposito si evidenzia che è stata fatta salva la disciplina delle sedi territoriali RAI che svolgono il servizio pubblico in favore delle minoranze linguistiche di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’abrogato art. 17 della legge n. 112/2004, inserendo le medesime norme quali commi 3 e 3 bis dell’art. 45 del D.lgs n. 177/2005.**
* dell’articolo 50 del citato d.lgs. 177/2005.

1. **Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali**

L’intervento normativo non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. La disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo ha come principio cardine la tutela della libertà di manifestazione del pensiero garantita in tutte le sue forme di diffusione dall’art. 21 della Costituzione. Da tale principio costituzionale risalgono la libertà di informazione e l’esigenza del pluralismo informativo proprio del servizio pubblico radiotelevisivo. La tutela stessa di tali principi ha comportato il progressivo superamento del monopolio statale radiotelevisivo e l’ingresso dell’imprenditoria privata nel settore in esame.

1. **Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L’ordinamento della comunicazioni attiene a sfere legislative di competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione. Infatti lo Stato svolge la funzione essenziale di salvaguardia dell’unità nazionale e dell’identità culturale unitaria mentre le Regioni hanno il compito di valorizzare l’espressione delle identità e culture locali. La legislazione nella materia in esame presenta forti intrecci con ambiti normativi “trasversali” che si intersecano con aspetti affidati alla competenza esclusiva statale a garanzia delle esigenze di unitarietà, prime fra tutte la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti uniformemente a livello nazionale.

Atteso quanto sopra le materie disciplinate con l’iniziativa normativa in esame sono riconducibili alla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

1. **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Non emergono profili di incompatibilità con i principi sopra descritti.

1. **Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

L’intervento normativo non contiene rilegificazioni e non utilizza strumenti di delegificazione. E’ previsto il riassetto normativo in materia di servizi media audiovisivi e radiofonici quale strumento di semplificazione normativa.

1. **Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter**

Sono stati presentati in Parlamento i seguenti progetti di legge di iniziativa parlamentare: C. 420, C. 2931, S. 760, S. 1570, S. 1823, S. 1841 per i quali non è stato ancora avviato l’iter in Commissione. Risulta all’esame parlamentare anche il disegno di legge di iniziativa governativa C 2679-sexies (Disposizioni in materia di cessione di attività immobiliari e di quote di società partecipate da parte della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa) risultante dallo stralcio dell’art. 20 del disegno di legge di stabilità 2015.

1. **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia di servizio pubblico generale radiotelevisivo sono state delineate dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 225 del 1974. In tale sentenza, sulla scorta di precedenti decisioni sulla valenza degli articoli 21, 41 e 43 della Costituzione (sentenza n. 59 del 1960), la Corte costituzionale ha ammesso la riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a mezzo di onde radio elettriche, in quanto, considerata la limitatezza tecnologica del tempo, il monopolio statale risultava la migliore soluzione di garanzia dell’interesse della collettività, trovando fondamento nell’art. 43 della Costituzione e perciò né in contrasto con l’art. 41 né incompatibile con l’art. 21 della Costituzione stessa. La liberalizzazione conclude il Giudice delle leggi si tradurrebbe in una “effettiva riserva a pochi” con conseguente pregiudizio del principio di eguaglianza. La riserva allo Stato del servizio pubblico in esame è costituzionalmente legittima, inoltre, se accompagnata da garanzie da offrire ai cittadini: obbiettività e completezza dell’informazione, ampia apertura a tutte le correnti culturali, imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società ed effettivo accesso consentito dai mezzi tecnici. In mancanza di tali garanzie, ancorché sotto la proprietà esclusiva statale, il mezzo radiotelevisivo rischia di essere un “poderoso strumento a servizio di parte, non certo a vantaggio della collettività”. La sentenza 225/1974 contiene infine diversi principi e prescrizioni cui deve attenersi la discrezionalità del legislatore per assicurare le garanzie prima descritte: gli organi direttivi dell'ente gestore non devono essere costituiti in modo da rappresentare, anche indirettamente, espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e la loro struttura deve garantirne l'obiettività; i programmi di informazione devono essere ispirati a criteri di imparzialità e i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, devono rispecchiare la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero; devono essere riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale; i giornalisti preposti ai servizi di informazione devono esser tenuti alla maggiore obbiettività e posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale; attraverso una adeguata limitazione della pubblicità, deve essere evitato il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela; in attuazione di un'esigenza che discende dall'art. 21 della Costituzione, l'accesso alla radiotelevisione deve essere aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società; deve essere riconosciuto e garantito - come imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo - il diritto anche del singolo alla rettifica.

Dagli esiti della sentenza 225/1974 il Parlamento approverà la legge 14 aprile 1975, n. 103 recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, con la quale, tra l’altro, è stata istituita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le relative funzioni di garanzia e vigilanza sul servizio pubblico in argomento.

La Corte costituzionale, con sentenza 226/1974, in assenza delle motivazioni di natura tecnologica che giustificavano il monopolio statale radiotelevisivo giudicò illegittima la riserva statale per quanto concerne la ripetizione in Italia di stazioni trasmittenti estere e le trasmissioni via cavo in ambito locale, che potevano quindi essere affidate all’iniziativa privata.

Con sentenza n. 148 del 1981, la Corte pur riconfermando la riserva statale sull’attività radiotelevisiva di scala nazionale apriva, a determinate condizioni, alla presenza di emittenti private su scala nazionale. Spettava, infatti, allo Stato apprestare una efficace disciplina antimonopolistica e antioligopolistica per evitare concentrazioni distorsive del potere informativo. Con la sentenza del 1981 la Corte, pertanto, apre la strada ad un sistema fondato sulla concorrenza fra emittenza pubblica e privata e al pluralismo dell’informazione, non più soltanto interno al monopolio statale ma aperto anche al settore dei privati.

Con sentenza n. 826 del 1988 la Corte costituzionale esclude che il citato “sistema misto radiotelevisivo” possa realizzarsi attraverso la concorrenza di un polo pubblico e un unico polo privato in posizione dominante. La citata sentenza del 1988 costituisce la base per l’approvazione della legge 223 del 1990, successivamente censurata in parte dal Giudice delle leggi con sentenza n. 420 del 1994, la quale a garanzia del pluralismo informativo giudica il tetto frequenziale attribuibile ad un unico soggetto privato troppo elevato. Anche il successivo intervento legislativo (legge n. 249 del 1997) è stato censurato dal Giudice delle leggi con sentenza n. 466 del 2002 a riprova della costante attenzione della Corte ad imporre al sistema politico il modello pluralistico ed alla corretta definizione del sistema misto radiotelevisivo.

Per quanto attiene invece la necessità del controllo parlamentare sul pluralismo radiotelevisivo, sottratto alle ingerenze politiche e agli indirizzi del potere esecutivo, la Corte ha emesso, oltre la citata sentenza 225/1974, le sentenze n. 194/1987 e n. 49/1998 che amplificano il ruolo e l’importanza della Commissione bicamerale.

Con sentenza n. 69 del 2009 la Corte, investita in un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato di una questione inerente la revoca governativa di un membro del consiglio di amministrazione, ha stabilito dei rilevanti principi sulla posizione costituzionale della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In tale giudizio viene ribadito che la Commissione (ricorrente) è investita di “attribuzioni che discendono dall’esigenza di garantire il pluralismo dell’informazione, fondato sull’art. 21 Cost., in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo «esclusivo e preponderante”. Di fronte ad un dubbio interpretativo relativo alle procedure di revoca dei membri del consiglio di amministrazione, la Corte fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, riaffermando contestualmente la prevalenza dell’indirizzo e della vigilanza parlamentare sulla gestione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la necessaria salvaguardia dell’indipendenza dei componenti dell’organo di amministrazione della società concessionaria. La Corte afferma, pertanto, che “la garanzia di indipendenza dei titolari di una carica, richiesta, a vario titolo, dalla Costituzione o dalla legge, esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca. Il primo obbedisce alla logica della scelta discrezionale delle persone ritenute più capaci e meglio in sintonia con il soggetto che nomina; il secondo implica un giudizio sull’operato del componente dell’organo, che non può essere lasciato – pena la perdita del minimo di tutela della sua indipendenza – alla libera e incontrollata decisione di chi lo ha nominato. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il filtro della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza serve a contemperare il potere di revocare il soggetto nominato, che si giustifica per evitare che lo stesso divenga esente da responsabilità, con il necessario controllo da parte del Parlamento, che svolge il ruolo di massimo garante dell’adempimento, da parte dei membri del consiglio di amministrazione, dei doveri di obbiettività ed imparzialità imposti dall’art. 21 Cost”.

Il conflitto di attribuzioni, sollevato dalla Commissione bicamerale, pertanto, porta la Corte ad escludere che spetti al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di chiedere di votare nell’assemblea degli azionisti della RAI la revoca di un consigliere di amministrazione, in assenza di una preventiva deliberazione assunta dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

L’intervento normativo in esame nel disciplinare le procedure di revoca dei componenti del consiglio di amministrazione tiene conto di tale orientamento della Corte costituzionale prescrivendo esplicitamente la valutazione favorevole della revoca da parte della Commissione parlamentare.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

1. **Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario**

L’intervento normativo è compatibile con l’ordinamento dell’Unione europea. I principi europei in materia di servizio pubblico radiotelevisivo sono ricavabili dal *Protocollo n. 23 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri*allegato al Trattato di Amsterdam del 1997, ora allegato - quale Protocollo n. 29 - al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tale Protocollo, avente natura interpretativa, riconosce la competenza degli Stati membri a provvedereal finanziamentoe alla definizione del servizio pubblico di radiodiffusione, a condizione che tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e che tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Al riguardo si evidenzia che la Commissione europea, nell’esercizio delle funzioni in materia di aiuti di Stato, ha giudicato il “canone RAI” compatibile con il mercato interno in considerazione della sua peculiare destinazione e della sua previgenza rispetto al sistema giuridico dei Trattati istitutivi (decisione del 15 ottobre 2003, n. 2004/339/CE).

Infine l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce la libertà di espressione e d'informazione di ogni persona, includendo la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. In tale ambito sancisce, altresì, il rispetto della libertà dei media e il loro pluralismo.

Le nuove norme disciplinanti alcune tipologie di contratti conclusi da RAI S.p.A., sotto la soglia comunitaria, che escludono l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 163/2006, sono compatibili con l’ordinamento dell’Unione europea in quanto tale disciplina è affidata alla competenza ciascun Stato membro.

1. **Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.**

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

1. **Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali**

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

1. **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

Nel caso Altmark (sentenza 24 luglio 2003, C-280/00), la Corte di Giustizia ha chiarito la distinzione fra aiuti di Stato da considerare non ammissibili dal diritto europeo e compensazioni degli oneri di servizio pubblico, da considerare ammissibili dal diritto europeo a determinate condizioni. In tale caso specifico la Corte prese in considerazione nel suo giudizio l’applicazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ai finanziamenti erogati ad imprese incaricate di gestire un servizio di interesse economico generale. Nell caso Altmark la Corte ha ritenuto di sottrarre la concessione del finanziamento pubblico, nella forma prevista dallo Stato membro, alla procedura di notificazione alla Commissione così come prevista dal regime degli aiuti di Stato. In presenza di determinate condizioni le compensazioni relative agli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato e per questo motivo esse possono essere immediatamente erogate, con automatismo del finanziamento, senza attendere il vaglio della Commissione.

1. **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

La Corte ha esaminato diversi casi attinenti il diritto dell’audiovisivo, occupandosi dei profili inerenti il servizio pubblico. Nella decisione sul caso *Faccio c. Italia* del 31 marzo 2009 (n. 33/04) la Corte ha rilevato che i proventi del canone di abbonamento radiotelevisivo sono finalizzati a finanziare l’emittente pubblica e sono posti a carico di chiunque detenga un apparecchio televisivo. Per tale motivo il pagamento del canone costituisce il contributo per il servizio pubblico rivolto alla comunità e non un corrispettivo per la ricezione di un canale televisivo. L’apposizione di sigilli per il mancato pagamento del canone radiotelevisivo costituisce misura proporzionale e non si pone una questione di violazione della libertà di espressione e di informazione ma di natura fiscale che rientra nelle competenze dello Stato.

1. **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea**

In tutti gli Stati membri dell’Unione Europea sono presenti servizi pubblici radiotelevisivi cui sono applicate diverse regole a garanzia dell’indipendenza dell’emittenza pubblica rispetto al potere politico dell’esecutivo. Il Protocollo n. 29 del TFUE nel suo unico considerando afferma che “il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione”, evidenziando in tal modo la sensibilità del legislatore europeo nei confronti dei servizi media di comunicazione e informazione.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1. **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

L’intervento normativo non introduce nell’ordinamento giuridico nuove definizioni.

1. **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

E’ stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

1. **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

L’intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa per modificare ed integrare il d.lgs. 177/2005.

1. **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

1. **Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

1. **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l’oggetto della presente iniziativa normativa.

1. **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

La RAI S.p.A. provvede all’adeguamento del proprio statuto sociale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Non è prevista l’adozione di ulteriori atti attuativi non aventi natura normativa.

1. **Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Per la predisposizione dell’atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni pubbliche interessate.